

COPIA

Delibera n°10  
in data 29 marzo 2012

**Comune di Crocetta del Montello**  
**PROVINCIA DI TREVISO**

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Ambiente. Determinazione delle sanzioni di cui agli artt. 167 e 181 del D. Lgvo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche, per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico in assenza o difformità di autorizzazione paesaggistica .

L'anno duemiladodici , addì 29 marzo alle ore 20.00 nella Residenza Municipale, con inviti in data 23 marzo si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale esegue l'appello:

**MAZZOCATO EUGENIO      PRESIDENTE**

N°	Cognome e nome	Pres	Ass.	N°	Cognome e nome	Pr es.	Ass .
1	TORMENA MARIANELLA	X		9	CONTE CLAUDIO	x	
2	MICHELIN ALBERTO	X		10	MORETTO ANDREA	x	
3	TORRESAN ROBERTO	X		11	CALDERINO PIETRO MARIA	x	
4	VENTURIN PASQUALINO	X		12	BIANCHIN ALDO	x	
5	BONOTTO ANDREA	X		13	FAVARO BRUNA	x	
6	CASAGRANDE ALBERTO	X		14	VENTURIN ALESSANDRO	x	
7	PINCIN SILVIA	X		15	MORELLO FRANCO	x	
8	D'AMBROSO DIEGO	X		16	GAZZOLA MASSIMO	x	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Ugo Della Giacomà

Il Sig. Mazzocato Eugenio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Gazzola M. , Conte C., Moretto A.

n° .. registro atti pubblici

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art.134 D.Lgs. n.267/2000)**

Io sottoscritto messo notificatore attesto che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune di Crocetta del Montello ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi.

Addì..... 05 MAG. 2012 .....

IL MESSO NOTIFICATORE



Ambiente. Determinazione delle sanzioni di cui agli artt. 167 e 181 del D. Lgvo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche, per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico in assenza o difformità di autorizzazione paesaggistica .

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

-L'art. 146 del D.lgs 22.01.2004 n. 42 meglio conosciuto come "Codice dei beni culturali e del paesaggio" stabilisce l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela a termini dell'art. 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136 e 143, comma 1 lettera d), e 157;

L'art. 167 del suddetto D.lgs n. 42/2004 prevede, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Codice medesimo, che in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, l'obbligo di "rimessione in pristino" venga attuato a spese del trasgressore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo 167 nonché dal comma 1-ter dell'art 181 del Codice;

Tale elencazione ha carattere tassativo e comprende le seguenti ipotesi alternative:

- a) Lavori realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente esistenti;
- b) Impiego di materiali in difformità dell'autorizzazione paesaggistica,
- c) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che abbiano evidentemente comportato alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

Il comma 1-quater dell'articolo 181 della stessa legge, ribadendo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 167 del Codice descrive il procedimento volto all'acquisizione del giudizio di compatibilità paesaggistica stabilendo che, sulla domanda a tal fine presentata dal *"proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi, l'autorità preposta alla gestione del vincolo si pronuncerà entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni"*.

Il conseguimento della sanatoria in questi casi è subordinato, dal punto di vista procedimentale ad una valutazione di compatibilità paesaggistica, espressa dalla competente Soprintendenza attraverso un parere definitivo vincolante a cui si conforma il successivo provvedimento autorizzatorio espresso dall'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica;

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, comma 5, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione è determinato previa perizia di stima.

L'articolo 181 del D.Lgs n. 42/2004, dopo aver stabilito ai commi 1 e 1-bis, specifiche sanzioni penali nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, prevede, al successivo comma 1-ter che, *"ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie pecuniarie di cui all'art. 167"*, le sanzioni penali non si applicano *"qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica , secondo le procedure di cui al successivo comma 1-quater, in presenza di particolari tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-ter;*

L'articolo 181 comma 6 del D.Lgs n. 4212004 stabilisce che sia la Regione ad esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ma che la stessa può delegarne l'esercizio anche a Province e Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Il Decreto del Dirigente della Direzione urbanistica e Paesaggio n. 29 del 11/0512011 ha riconosciuto il Comune di Crocetta del Mantello quale Ente idoneo ad esercitare le funzioni autorizzatorie di cui al pre-citato art. 146 comma 6 del D.Lgs. 42/2004;

### **CONSIDERATO CHE**

Si rende, pertanto, necessario per la conclusione del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui agli articoli 167 e 181, comma 1-quater D.lgs n. 4212004 determinare la sanzione pecuniaria da applicare al trasgressore anche in considerazione del fatto che la sanzione penale non si applica qualora l'autorità amministrativa accerti la compatibilità paesaggistica;

### **RILEVATO CHE**

Ai sensi dell'articolo 167, la sanzione è uguale alla somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, e che l'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, è doveroso osservare che sia l'art. 167 e che l'art. 181 tacciano circa i criteri di calcolo dell'indennità, di tal che appare ragionevole riferirsi, per analogia, a quelli dettati dal Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, con il quale sono stati, infatti, determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo.

- Anche se il Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali è stato emanato ai soli fini del condono edilizio, non vi è dubbio che lo stesso costituisca l'unico riferimento legislativo certo ed oltretutto su scala nazionale, per il calcolo dell'indennità di cui all'art. 167 del D.lgs n. 4212004 e s.m.i..

Nello specifico, l'art. 2, comma 1, del citato Decreto Ministeriale 26 settembre 1997 prevede che "l'indennità risarcitoria di cui all'art. 15 delle legge 29 giugno 1939, n. 1497, è determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'area interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive" e, che, in via generale, è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per l'esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia.

Per la quantificazione del profitto il suddetto Decreto Ministeriale rinvia esplicitamente alla tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie".

La suddetta tabella prevede, una classificazione delle tipologie di abusi in relazione alla gravità dell'illecito commesso e inoltre prescrive che per le tipologie 4, 5,6,7, le amministrazioni competenti applichino il valore del profitto nella misura non inferiore a quanto di seguito riportato:

- o Tipologia 4 Lire 1.000.000 pari ad Euro 516,46
- o Tipologia 5e 6 Lire 750.000 pari ad Euro 387,34
- o Tipologia 7 Lire 500.000 paria ad Euro 258,23

Le ipotesi in cui il Codice consente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, tassativamente indicate al comma 4 ed al comma 1-ter dell'art. 181, possono essere ricondotte alle tipologie 4,5,6, e 7 della classificazione degli abusi prevista dalla citata tabella allegata alla Legge 47/1985.

In applicazione dell'art. 4 del D.M. 26/0911997 l'irrogazione della sanzione è obbligatoria anche nel caso in cui la valutazione del danno sia pari a zero e lo stesso non risulti valutabile.

A rigua  
sosteni  
rispetto

RITE

Opp

Sez. I

2810

previ

amm

sus

VIS

S

"lir

qua

RI

Le

cc

de

I

F

a

A riguardo si ritiene che il giudizio di compatibilità paesaggistica comporti ex sé una valutazione di sostenibilità dell'opera nel contesto paesaggistico con conseguente prevalenza del profitto medesimo rispetto al danno.

#### **RITENUTO**

– Opportuno ricordare che la giurisprudenza ha affermato in numerose pronunce (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I 25103/2010, n. 938; Consiglio di Stato, Sez. IV, 1210312009, n. 1464; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2810712006, n. 4690) che l'art. 67 del D.lgs 22101/2004, n. 42 va interpretato nel senso che l'indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa, e non una forma di risarcimento del danno, e, che, in quanto tale, prescinde dall'effettiva sussistenza di un danno ambientale.

#### **VISTO CHE**

– Sulla stessa linea il T.A.R. Veneto, con la sentenza del 1711212008, n. 3875 ha affermato che "l'indennità ex art. 15, comma 1 Legge 1497/1939 (ora art. 167, comma 1, D.Lgs n. 4212004) va qualificata come una sanzione amministrativa e non come una forma di risarcimento del danno.

#### **RITENUTO CHE**

Le istanze di accertamento di compatibilità che pervengono a questo Comune, stante il tenore dell'art. 167, comma 4, possono essere ricondotte, avendo riguardo alle categorie di intervento realizzate, alle tipologie degli abusi 4,5,6 e 7 della classificazione prevista dalla citata tabella allegata alla Legge 4711985.

La quantificazione del profitto di cui innanzi debba avvenire, secondo quanto previsto dall'art. 167, previa produzione da parte del titolare dell'istanza di sanatoria di perizia di stima da redigersi a firma di tecnico abilitato, e elle in ogni caso, tale quantificazione debba avvenire in misura non inferiore ai valori minimi indicati per le tipologie 4,5,6 e 7 nella tabella allegata alla Legge 471185.

Le somme derivate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria dovranno essere utilizzate per finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio come previsto dall'ultimo comma dell'art. 167 del D.Lgs 4212004.

#### **VISTI**

- La Legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie";
- Il Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;
- La Legge 6 luglio 2002 n. 137;
- Il Decreto Legislativo n. 4212004 arti. 167 e 181 e s.m.i.;
- La Legge 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- La Legge 26 maggio 2011 n. 10 ;
- L'articolo 42, comma 2 lett. b), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il seguente parere reso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 26712000;  
parere *favorevole* in ordine alla regolarità tecnica: il responsabile del servizio: geom. Enrica Soldera

Previa votazione nei modi di legge

Presenti 17

Favorevoli 17

Astenuti 0

Contrari 0

**DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modalità di determinazione della sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 come da allegato sub a ) che si intende qui espressamente richiamata e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che le sanzioni conseguenti all'esito positivo dei procedimenti di compatibilità paesaggistica verranno calcolate di volta in volta previa produzione da parte del titolare dell'istanza di sanatoria di perizia di stima del profitto da redigersi a firma di tecnico abilitato;
- 3) Di dare atto che le perizie di stima presentate dovranno pervenire ad una quantificazione del profitto nella misura non inferiore a quello indicato per le tipologie 4,5,6 e 7 nella tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie".
- 4) Di dare atto che compete al Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia privata, assumere i provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni paesaggistiche, previo parere vincolante favorevole di accertamento di compatibilità paesaggistica della competente Soprintendenza di cui all'art. 167, comma 5 del D.lgs 42/2004;
- 5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata votazione

Presente 17

Favorevoli 17

Contrari 0

Astenuti 0

## ALLEGATO A

**Tabella per il calcolo della sanzione prevista dagli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni e integrazioni per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico, in assenza o difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica.**

<b>Tipologia dell'abuso della tabella allegata alla legge 47/85</b>	<b>D.M. 26 settembre 1997</b>	<b>Valori minimi per la quantificazione del profitto:</b>
1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici	Art. 2 e 3 del D.M. 26 settembre 1997;	<b>Interventi <u>non</u> sanabili (ex art. 167 D.lgs 42/2004)</b>
2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge		
3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori		
4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso (161)	Lire 1.000.000	<b>Euro 516.46</b>
5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati allo adeguamento igienico e funzionale	Lire 750.000	<b>Euro 387.34</b>
6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa	Lire 750.000	<b>Euro 387.34</b>
7. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'articolo 15 della presente legge	Lire 500.000	<b>Euro 258.23</b>

Il verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Mazzocato Eugenio

**IL SEGRETARIO**  
dott. Ugo Della Giacoma

.....

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li..... *102*..... *05* MAG. 2012 .....

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune in data ..... prot.n....., e che la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000.

Li .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

.....